

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Proroga e modifica del 14 gennaio 2010

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 8 giugno 2005, del 11 agosto 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008 e del 16 febbraio 2009¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, è prorogata.

II

I decreti del consiglio federale del 3 ottobre 2000 e del 21 ottobre 2008² che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2, cpv. 2, 4 e 5

² Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

(...)

⁴ Il Parifonds-Edilizia del settore principale dell'edilizia è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL).

⁵ Il Parifonds-Edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

III

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

¹ FF **2000** 4513, **2005** 3565 4577, **2007** 5563, **2008** 7501, **2009** 791
² FF **2000** 4513, **2008** 7501

Art. 3 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

¹ Il Parifonds-Edilizia (...) ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento.

² I datori di lavoro e i loro dipendenti, compresi gli apprendisti, che rientrano nel campo di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie sono tenuti a versare contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento al Parifonds-Edilizia. Sono esclusi i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.

³ Da un lato il Parifonds-Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l'applicazione del CCL costruzioni ferroviarie e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall'altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

⁴ Tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie, compresi gli apprendisti, versano contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,7 per cento della massa salariale LAINF³, a prescindere dalla loro appartenenza a un'associazione. Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds. I datori di lavoro sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie versano contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5 per cento della massa salariale LAINF³ dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, compresi gli apprendisti. I datori di lavoro la cui attività non supera i 90 giorni all'anno versano lo 0,4 per cento della massa salariale LAINF³ (0,35 % contributo lavoratore, 0,05 % contributo datore di lavoro) dei lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie, compresi gli apprendisti, ma al minimo 20.– franchi al mese per ogni datore di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

14 gennaio 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ Equivalente alla massa salariale SUVA.